

Il giorno 12/12/2022 nei locali della sede della Associazione "Libero-monte", sita in Via Camporai al numero 5 Senerchi, si è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea generale dei soci convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo, svoltosi in data 28/11/2022, alle ore 16:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: —

1) Modifiche obbligatorie allo Statuto. In genere: e modifiche di alcune parti dello Statuto per adeguarlo ai requisiti previsti dal D. Lgs 112/2017 "Codice del Terzo Settore", come richiesto dall'Ufficio Regionale del RUNTS con prot. n° 18455 del 31/1/2020.

Essendo andata deserta la riunione del giorno 11 dicembre in prima convocazione, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione con la presenza di numero 10 soci. Assume la Presidenza la Signora Maria Luigia Nicolini e fungge da segretario la Signora Bullite Maria Maddalena. La presidente comunica alle assemblee le variazioni di richieste modifiche di integrazioni allo Statuto dell'Associazione da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS. Na lettura della nota e analisi punto per punto le integrazioni e le modifiche richieste. Si procede con l'analisi e la lettura degli articoli modificati così come richiesto. Vengono integrati e/o modificati gli articoli: Art. 1 come 1 viene integrato con la dicitura: "Associazione non riconosciuta" e con l'apposizione di una clausola integrativa riguardante l'acronimo ONV ai sensi dell'articolo 32 del Codice Terzo Settore. Art. 9: il comma 1 è stato modificato così come richiesto dalla nota; Art. 12: è stato integrato con la dicitura



relativa alle spese effettivamente sostenute e documentate. Le integrazioni e le modifiche apportate e la conseguente borsa viene approvata all'unanimità dai soci presenti. La Presidente scioglie l'Assemblea dei soci alle ore 17:10. Per quanto non specificato nel seguente verbale si rimanda allo Statuto allegato: - Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretario
Alexia Hostales (Bulle)

La Presidente
M. M. Columi

Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Cagliari 2

Addebi.	23 GEN, 2023	Integrato al	416
Esenti			3
Euro	ESENTE		

Il RESPONSABILE
ce

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LIBERA-MENTE"

ART. 1 – Denominazione, Sede e Durata

1.1 – E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta avente la denominazione "LIBERA-MENTE". La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "LIBERA-MENTE - Organizzazione di volontariato" in sigla denominata "LIBERA-MENTE - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Senorbì, attualmente in via Campiooi n.5; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto.

1.3 - L'associazione ha durata illimitata.

ART.2 – Finalità e Attività

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, di attività di assistenza sociale volte alla prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento sociale delle persone affette da disagio psichico.

2.2 - Per raggiungere le sue finalità l'associazione intende, a titolo esemplificativo:

- promuovere e gestire attività di educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute mentale;
- stabilire contatti di collaborazione con autorità, enti, associazioni aventi analoghe finalità;
- intraprendere iniziative per l'inserimento nella vita sociale delle persone disabili e istituire corsi di formazione per i familiari delle stesse; L'associazione potrà intraprendere tutte le iniziative che possano risultare utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- porsi in maniera solidale con le famiglie favorendo l'aggregazione, la discussione, l'incontro in gruppi di sostegno fornendo la consulenza sulle problematiche delle persone, l'ascolto e l'appoggio nei rapporti con i servizi ed ogni altro intervento che essa ritenga possa essere di sostegno e di aiuto;
- attivare un centro di incontro con laboratori di varie attività risocializzanti, ricreative e di convivialità, inclusa l'organizzazione di laboratori di attività manuali;
- attivare contatti con associazioni solidaristiche e scambiare informazioni, esperienze ed idee;

in studio

- svolgere attività di promozione sportiva come mezzo per favorire la crescita personale, l'autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità psichica e mentale.

2.3 - Le attività che l'associazione intende svolgere rientrano tra i settori delle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del Codice del terzo settore, nei punti:

a) - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 328, servizi e prestazioni di cui alla L.5/2/1992 n 104 e alla L. 22.6.2016 n. 112;

i) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione.

2.4 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri e i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5 - L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

ART.3 - Soci

3.1 - Possono rientrare quali soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono lo Statuto e le finalità della stessa. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'articolo 32 Codice Terzo Settore.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo

Associati

restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

3.2 - I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal seguente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto e formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

3.3 - I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni, e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare per quanto loro possibile attività di volontariato tramite l'associazione.

3.4 - La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

Il socio può recedere in ogni momento senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. I soci si intendono di diritto morosi decorsi dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che non osservano le disposizioni dello Statuto, tengono comportamenti che gettino discredito sull'associazione o danneggiano moralmente o materialmente l'associazione.

La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire in forma scritta.

ART. 4 – Attività

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate

Ass. M. A. S.

dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 5 - Entrate

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai contributi degli aderenti;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) da margini attivi derivati da pubbliche manifestazioni o partecipazioni ad esse.

ART. 6 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici, privati ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Bilancio

7.1 - L'esercizio sociale inizia l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 - Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art.13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

7.3 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

7.4 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7.5 - E vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a particolari categorie di soggetti "fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Autografo



ART. 8 - Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 9 – Assemblea dei Soci

9.1 - L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Essa: nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Essa delibera: sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.2 - L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un quinto dell'Assemblea. L'Avviso di convocazione viene fatto dal Presidente per via telefonica, informatica o per altri canali, contiene l'ora, la data, il luogo, e l'o.d.g.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora intervenga la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro 30 giorni dalla prima convocazione.

9.3 – L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.4 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente che provvederà a nominare un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con relativa delega, tuttavia nessun associato può rappresentarne più di due, e ciascuno ha diritto ad un voto.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

10.1- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La riunione del Consiglio Direttivo è valida qualora intervenga la metà più uno dei componenti.

Autografo

10.2. - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

10.3 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare altri organismi che reputi necessari per l'attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni.

10.4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro giorni prima della riunione, con gli stessi metodi di convocazione dell'Assemblea.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di attivare la modalità a suo giudizio più consona di convocazione del Consiglio Direttivo.

10.5 - Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.6 - I membri del Consiglio Direttivo posso essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo.

ART. 11 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni, viene eletto dal Consiglio Direttivo che presiede, rappresenta pubblicamente e legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

ART. 12 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nelle sue funzioni quando questi sia assente o impedito.

ART. 13 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, le questioni organizzative relativamente all'attivazione di tutte le iniziative utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, cura tutte le questioni finanziarie e patrimoniali dell'Associazione e predispone alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 15 - Probiviri

I Probiviri, in numero di tre di cui uno Presidente, vengono nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci o tra persone esterne all'Associazione e durano in carica tre anni.

ART. 16 - Collegio dei Revisori

Mezzanotte

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art 30 del Codice del Terzo settore. Il collegio è composto da tre membri, di cui uno Presidente e dura in carica tre anni. Ha il mandato di controllare l'amministrazione e le scritture contabili dell'Associazione.

ART. 17 – Gratuità delle Cariche

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso, autorizzato dal Consiglio Direttivo, per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 18 – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; la devoluzione deve essere preceduta dalla richiesta del parere positivo e vincolante del RUNTS.

ART. 19 – Assicurazione

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 20 – Libri Sociali

20.1 – l'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.

20.2 – I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

20.3 – I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 21 – Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Assicurazione